

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 9

(Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)

1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate:

- a)** dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b)** dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione vigente, nonché con le modalità di cui all'articolo 6;
- c)** dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo;
- d)** da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni;
- e)** dalle società di professionisti;
- f)** dalle società di ingegneria;
- g)** da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f).

(9)(11)

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile unico del progetto, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle

polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.

(1)(23)

4. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

5. La redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 4, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).

(12)

6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in presenza di più prestazioni specialistiche, con l'individuazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l'affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione della sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque

impregiudicata la responsabilità del progettista.

(13)

7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

8.

(ABROGATO)

(14)

9.

(ABROGATO)

(3)(15)

9 bis.

(ABROGATO)

(4)(5)(16)

9 ter.

(ABROGATO)

(6)(17)

9 quater.

(ABROGATO)

(7)(18)

9 quinquies.

(ABROGATO)

(8)(19)

10.

(ABROGATO)

(20)

11.

(ABROGATO)

(21)

12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nel contratto stipulato fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

(22)

13.

(ABROGATO)

(2)

14. È fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi ai lavori su sedi stradali un

congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, e per coprire i maggiori oneri conseguenti alle variazioni necessarie a garantire l'erogazione del servizio pubblico.

(10)

Note:

- 1** Comma 3 sostituito da art. 13, comma 4, L. R. 12/2003
- 2** Comma 13 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 12/2003
- 3** Comma 9 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 9/2006
- 4** Comma 9 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 9/2006
- 5** Comma 9 bis sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 2/2009
- 6** Comma 9 ter aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
- 7** Comma 9 quater aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
- 8** Comma 9 quinquies aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
- 9** Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 56, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
- 10** Parole aggiunte al comma 14 da art. 4, comma 95, L. R. 14/2012
- 11** Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
- 12** Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
- 13** Parole sostituite al comma 6 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
- 14** Comma 8 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
- 15** Comma 9 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
- 16** Comma 9 bis abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
- 17** Comma 9 ter abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024

- 18** Comma 9 quater abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
- 19** Comma 9 quinquies abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
- 20** Comma 10 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
- 21** Comma 11 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
- 22** Parole sostituite al comma 12 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
- 23** Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024